



CITTA' DI CURTATONE

PIAZZA CORTE SPAGNOLA, 3 - 46010 MONTANARA DI CURTATONE - MANTOVA

PARTITA IVA 00427640206

Sito internet www.curtatone.it – PEC comune.curtatone@legalmail.it

Ordinanza n° 3 del 27/01/2015

Settore: AREA POLIZIA LOCALE

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA CHIESA SAN SILVESTRO E IN VIA LEVATA IN DATA 08/02/2015 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "FESTA DI CARNEVALE"

Il Responsabile

IL COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE

PREMESSO che in data 08/02/2015 in via Chiesa San Silvestro si svolgerà la manifestazione “Festa di Carnevale” organizzata dalla Parrocchia San Silvestro I Papa;

ESAMINATA l’istanza prodotta dal parroco Don Sandro Barbieri in data 24/01/2015;

CONSIDERATO il notevole afflusso di persone che tale manifestazione comporterà;

RITENUTO di dover disciplinare la circolazione e la sosta dei veicoli nei luoghi in questione a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse e della sicurezza pubblica adottando gli opportuni provvedimenti in relazione alle caratteristiche delle strade ed alle esigenze del traffico;

VISTI gli artt. 7, 37, 38 e 159 del D. L.vo 30 aprile 1992 nr. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D. L.vo 18 agosto 2000 nr.267;

VISTO il decreto sindacale nr. 13 del 30/12/2008 prot. nr. 33767 con cui vengono attribuite le funzioni dirigenziali per l’area di Polizia Locale al Commissario Aggiunto Colli Cristiano,

ORDINA

la chiusura al transito veicolare e l’istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata:

- 1 in via Chiesa San Silvestro nei pressi del civico 53;**
- 2 in via Levata, tratto stradale da via Costituzione a via Monsignor Luigi Martini e chiusura veicolare delle vie Libertà, Virgilio, Tiepolo;**

in data 08/02/2015 dalle ore 14.00 fino al termine della manifestazione con esclusione degli autobus di linea, dei mezzi di soccorso e degli autorizzati, per consentire lo svolgimento della manifestazione in condizioni di sicurezza.

Il traffico veicolare verrà conseguentemente deviato sulle vie laterali opportunamente segnalate.

Il provvedimento e la conseguente pubblicità saranno resi noti al pubblico con un anticipo di almeno 48 ore rispetto alla data della manifestazione mediante l’apposizione in loco, a cura del locale Ufficio Tecnico, dei prescritti segnali stradali che dovranno essere conformi a

quanto stabilito dall'art. 37 del citato Codice della Strada e che dovranno essere rimossi al termine della manifestazione.

I Funzionari, gli Ufficiali, gli Agenti, cui spetta, ai sensi dell'art.12 del citato Codice della Strada, l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Le violazioni alla segnaletica posizionata sono punite a norma dell'art.7 del Codice della Strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge 7 agosto 1990, nr.241, si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, nr.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 gg. dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia. In relazione al disposto dell'art. 37 c. 3 del D. Lgs nr. 285/92, sempre nel termine di 60 gg., può essere proposto ricorso in relazione alla natura dei segnali apposti al Ministero dei Lavori Pubblici con la procedura di cui all'art.74 del Regolamento, emanato con D.P.R. nr.495/92.

Curtatone, 27/01/2015

Il Responsabile
Cristiano Colli / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)